PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E SORVEGLIANZA IN FAVORE DI AREA SCIENCE PARK – CIG 7512991C4B

DOMANDA N. 6

In merito all'oggetto, in particolare in riferimento all'art. 9 del Disciplinare di Gara dove si cita la necessità di indicare – in fase di offerta – una terna di subappaltatori a cui verrebbero affidate le attività (nella misura massima del 30%), si fa presente alla SV che per determinate attività, ad esempio i servizi di vigilanza privata regolati dall'art. 134 TULPS, le attività vengono autorizzate dalla Prefettura competente e per un ambito territoriale di livello provinciale.

La piazza di Trieste, tenuto conto come parametri di riferimento oggettivo il numero di abitanti e l'ampiezza geografica, non è sicuramente caratterizzata da una amplia presenza di società in possesso del requisito suddetto, è conseguente che la possibilità di impiego di un subappaltatore, che non sia presente in altre "terne" o che non partecipi direttamente alla procedura in oggetto, è decisamente ristretta.

Si chiede se, per le ragioni oggettive sopra esposte, si possa indicare anche un solo subappaltatore, fermo restando il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti indicati all'art. 9 del Disciplinare.

RISPOSTA N. 6

L'indicazione della terna di subappaltatori è obbligatoriamente prevista dall'art. 105 del Codice, cui si rinvia integralmente.

Si fa in ogni caso presente che, come prescritto dalla normativa e richiamato dalla delibera ANAC n. 10, (pg. 10 e ss.) "il possesso della licenza prevista e disciplinata dall'articolo 134 Tulps – riferita ad una o più province - costituisce un requisito di partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento di servizi di vigilanza privata, da ricondurre nell'ambito della categoria generale dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.

Corre, tuttavia, l'obbligo di evidenziare che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e favor partecipationis, tale requisito di ammissione deve ritenersi sodisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex articolo 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale e abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l'espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto.".

DOMANDA N. 5

Premesso che stiamo componendo un RTI finalizzata alla partecipare della gara per i servizi di cui in oggetto, detto RTI verrà costituito da 3 società: 2 che si occupano di portierato ed 1 che si occupa dei servizi di vigilanza; a tal proposito necessitiamo di chiarimenti in merito a quanto previsto dal punto 7.-4 del disciplinare di gara, il quale indica " la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del codice, esegue le prestazioni indicate come principali , anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie."

In applicazione di quanto sopra e facendo riferimento anche a quanto previsto dal codice degli appalti, la società che si occuperà dello svolgimento dei servizi di vigilanza rivestirà il ruolo di MANDANTE poiché l'attività prevista dal capitolato è secondaria e dal punto di vista economica risulta minoritaria.
E' ipotizzabile la suddivisione dei servizi di portierato (definiti in sede di gara primari) attraverso una MANDATARIA (con quota maggioritaria del servizio- sia in termini economici che in termini di ore) ed una MANDANTE (con quota minoritaria), senza dover percorre la strada del SUB-APPALTO?

RISPOSTA N. 5
Si conferma che è possibile costituire un RTI nel quale la prestazione qualificata come principale nell'ambito dell'appalto (servizio di portierato) sia eseguita da due imprese, che assumeranno il ruolo di mandataria e mandante nel raggruppamento. In tal caso resta fermo che, come previsto dal Codice, (art. 83, co. 8), la capogruppo mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, con la precisazione che la misura maggioritaria è riferita all'intero valore dell'appalto.

DOMANDA N. 4
Il punto 7.2 del disciplinare di gara, stabilisce quale requisito minimo finalizzato alla partecipazione alla gara, il fatturato globale minimo annuo di € 1.280.000
Nel caso di RTI detto valore è da intendersi per ogni singola azienda aderente all'RTI oppure all'RTI nel suo complessivo?

RISPOSTA N. 4
Si richiama il paragrafo 7.4 del disciplinare di gara: "*Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2, lett. c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria*.".

DOMANDA N. 3
Nel disciplinare di gara art. 7 pag. 5, viene prescritto: "*I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.*"
Ciò significa che bisogna caricare in AvCpass tutti i documenti a comprova del possesso dei requisiti entro la scadenza di gara (05/09/18 h. 12:30), oppure che tali documenti dovranno essere caricati sul sito dell'ANAC qualora la Stazione Appaltante richieda all'OE la comprova dei requisiti?

RISPOSTA N. 3
Come prescritto nel paragrafo 23 del disciplinare di gara, la comprova in merito al possesso dei requisiti dichiarati, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Dlgs. n. 50/2016, sarà effettuata, qualora la Stazione Appaltante lo ritenga necessario per garantire il corretto svolgimento della procedura, a richiesta, in qualsiasi momento nel corso della procedura, e, prima dell'aggiudicazione, in capo all'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
La verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

DOMANDA N. 2

Relativamente al paragrafo n. 4 del capitolato di gara – clausole sociali, si chiede di indicare con maggiore precisione:

- Descrizione esatta del CCNL applicato al personale impiegato in via esclusiva o prevalente dall'attuale affidatario del servizio di portierato, i livelli, ore settimanali, scatti di anzianità ed eventuali ulteriori elementi retributivi, la RAL mensile ed il numero di mensilità previste dal CCNL;
- Per il personale impiegato in via esclusiva o prevalente dall'attuale affidatario del servizio di vigilanza fissa, i livelli ed orario settimanale, scatti di anzianità ed eventuali ulteriori elementi retributivi".

RISPOSTA N. 2
Si vedano gli allegati pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura contenenti le informazioni richieste.
https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/r.-1-CCNL-e-costo-personale.pdf

DOMANDA N. 1
La scrivente impresa ha eseguito un contratto con una società a partecipazione pubblica, avente ad oggetto: controllo accessi, accoglienza e custodia.
nell'anno 2015 € 132.731,00
nell'anno 2016 € 120.598,00
quindi stesso servizio e medesimo committente.
può essere considerato come requisito valido per la capacità tecnica e professionale richiesta dal bando e consentirci così la partecipazione alla procedura di gara in oggetto?

RISPOSTA N. 1
Premesso che non è stato indicato a quale dei due servizi di punta previsti dall'art 7.3 del disciplinare di gara il quesito si riferisca, si precisa che la presente risposta è relativa al servizio di punta avente per oggetto le attività di portierato di valore complessivo riferito al triennio non inferiore a € 162.000,00 al netto dell'iva.
Si evidenzia che l'oggetto del contratto citato (Controllo accessi, accoglienza e custodia) non consente, anche per la mancanza di elementi relativi ai singoli valori economici delle diverse prestazioni indicate, di valutare la congruità con i requisiti previsti dal disciplinare di gara, che si ribadisce devono essere necessariamente quelli relativi a servizi aventi per oggetto le attività di portierato.
Si conferma infine che necessariamente, affinché siano soddisfatti i requisiti previsti per la capacità tecnica e professionale richiesta dal disciplinare di gara al punto 7.3 , deve comunque essere dimostrato anche il secondo requisito relativo all'espletamento di N° 1 servizio avente per oggetto la sorveglianza con piantonamento e ronda armati di valore complessivo, riferito al triennio non inferiore a € 94.000,00 al netto dell'iva.

Trieste, 30/08/2018

IL RUP
Ing. Gianni Cozzi